

# TI\_GERICHTE 12.1998.112 vom 11. Januar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-01-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.112](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.112)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.112 du 11 janvier 1999

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.112 del 11 gennaio 1999

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Nel caso di specie è pacifico che ci si trovi di fronte ad un mandato di amministrazione, contratto che come tale sottostà alle norme del mandato (art. 394 e segg. CO; Spälti, Die rechtliche Stellung der Bank als Vermögensverwalterin, Zurigo 1989, p. 55 e segg.; cfr. anche IICCA

### E. 4

gennaio 1991 in re I. SA/B., 22 gennaio 1996 in re B./S.). In forza del mandato la banca è tenuta a salvaguardare gli interessi del cliente nel modo che essa ritiene più opportuno (perizia p. 1 e 2, cfr. doc. 5 e 6): alla banca compete in particolare l'obbligo di sorvegliare regolarmente il patrimonio affidatole, il che significa che essa non può accontentarsi di osservare passivamente l'evoluzione del patrimonio, ma che, qualora le condizioni particolari dovessero evidenziare la necessità di un intervento, essa ha senz'altro l'obbligo di agire tempestivamente in tal senso (Spälti, op. cit., p. 75), ritenuto che il mancato intervento costituisce una violazione contrattuale che può dar luogo ad una pretesa per risarcimento danni (art. 398 CO). 2. L'appellante afferma innanzitutto che a suo tempo i funzionari della banca si sarebbero accordati bonalmente con \_\_\_\_\_ circa il risarcimento dovuto al cliente per le perdite subite con le obbligazioni \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, per cui gli attori sarebbero malvenuti a pretendere ora un risarcimento. La censura è del tutto infondata. È ben vero che nel corso del 1991 le parti si erano accordate nel senso di risarcire a \_\_\_\_\_ un terzo (fr. 15'000.-) della perdita da lui subita con le obbligazioni \_\_\_\_\_. Non è per contro provato e la circostanza deve in definitiva andare a scapito della convenuta -cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC)- che in margine a quell'accordo le parti abbiano inteso regolare e abbiano concretamente regolato anche la questione relativa alla perdita risultante dalle obbligazioni \_\_\_\_\_ in particolare concludendo che per quest'ultima non vi sarebbe stato alcun risarcimento. Un accordo in tal senso, la cui esistenza è stata evidenziata per altro in termini assai vaghi dal teste \_\_\_\_\_ (verbale p. 28: "ci siamo lasciati con una stretta di mano e con la sua affermazione á di \_\_\_\_\_ ñ che avrebbe dato fiducia sia al mandato che alla gestione: per noi e per lui la faccenda era chiusa, inteso su tutta la questione ivi compreso i \_\_\_\_\_"), oltre che improbabile nella sua collocazione temporale -non appare in effetti possibile, per il fatto che l'esito della discussione è stato il pagamento del risarcimento per i \_\_\_\_\_, avvenuto il 15 marzo 1991 (doc. 11), che tale incontro possa aver avuto luogo, come indicato dal teste \_\_\_\_\_ alla fine del 1991- è stato infatti espressamente negato dal teste \_\_\_\_\_ (verbale p. 24), di modo che, per

giurisprudenza invalsa, di fronte a riscontri probatori contraddittori il giudice, nella sua valutazione, deve concludere per la loro reciproca elisione, ciò che di fatto impone di decidere in sfavore della parte caricata dell'onere probatorio ( Cocchi/ Trezzini , CPC, N. 7 ad art. 90; IICCA

## **E. 9**

dicembre 1993 in re O./P. SA, 7 settembre 1994 in re I. SA/T. SA, 13 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 9 maggio 1995 in re S./M. SA, 9 novembre 1995 in re Z./G. S.p.A.). 3. Questa Camera concorda per contro con la parte appellante laddove quest'ultima ha affermato che il 31 dicembre 1989 non vi era ancora la necessità di vendere i titoli \_\_\_\_\_. È ben vero che il corso delle obbligazioni \_\_\_\_\_ era sceso in poco meno di un anno dal 100.5% all'88%. Nonostante il diverso avviso del perito giudiziario (che invero si è espresso in termini condizionali, cfr. perizia p. 8 e 11), tale dato, che comunque doveva indurre la banca ad una certa prudenza e a controllare con maggiore attenzione l'evoluzione del mercato, non appare tutto sommato decisivo. È in primo luogo evidente -si veda l'analoga evoluzione avuta da altri titoli presenti nel portafoglio del cliente (doc. 9)- che il calo in quel periodo delle quotazioni delle obbligazioni \_\_\_\_\_, in quanto titoli esteri in franchi svizzeri, fosse in parte dovuto a motivi tecnici e segnatamente all'aumento dei tassi d'interesse sul franco svizzero (cfr. doc. 14, perizia p. 17). Va pure rilevato che a quel momento il titolo \_\_\_\_\_, specialmente quello azionario, era sostanzialmente ben considerato dalla stampa specializzata (cfr. Financial Times 20.10.1989 e dell'8.11.1989, Wall Street Journal 8.11.1989, 5.12.1989 e 15-16.12.1989, Neue Zürcher Zeitung 2.11.1989, doc. 18). Ma soprattutto -circostanza, questa, di cui il perito non ha assolutamente tenuto conto- il cliente, proprio pochi giorni prima, l'11 dicembre 1989 (doc. 6) aveva provveduto a rinnovare alla banca il mandato d'amministrazione, dando con ciò il suo implicito avallo alla scelta dell'istituto di credito di mantenere nel portafoglio i titoli \_\_\_\_\_, anche se scesi all'88%; d'altro canto, contrariamente a quanto ritenuto dal perito (perizia p. 10), ad ulteriore conferma del fatto che il cliente non aveva escluso a priori gli investimenti parzialmente speculativi, e con questi anche quello sui titoli \_\_\_\_\_ (i quali per altro, secondo il perito, avevano comunque un futuro assicurato, perizia p. 4), va pure evidenziato che in quell'occasione \_\_\_\_\_ aveva altresì rinnovato alla banca l'autorizzazione ad operare sul mercato delle opzioni (perizia p. 9, doc. 6). In definitiva, nella situazione concreta, non vi è motivo per ritenere che la banca fosse contrattualmente tenuta a vendere già a quel momento i titoli in questione, la decisione di vendere o non vendere, visto anche l'andamento altalenante tenuto dal titolo in precedenza (perizia p. 8), rientrando nel suo potere discrezionale (cfr. perizia p. 7), senza che in ciò si potesse ravvisare una negligenza. 4. L'accoglimento della testi dell'appellante non consente tuttavia ancora di concludere per il buon fondamento del gravame. L'istruttoria di causa ha in effetti provato che le obbligazioni \_\_\_\_\_ nell'estate 1990 non sono crollate improvvisamente, ma che il crollo era stato preceduto da segnali che la banca, in quanto amministratrice di patrimoni a titolo professionale, avrebbe senz'altro dovuto recepire. È l'appellante stessa che ha affermato che tra le azioni \_\_\_\_\_ e le obbligazioni \_\_\_\_\_ vi fosse un evidente legame, nel senso che i giudizi che valevano per le une potevano essere riportati, in misura lievemente attenuata, anche sulle altre (cfr. conclusioni p. 13 e appello p. 17 e seg.): ebbene, dagli atti è risultato che in un solo mese, tra l'agosto ed il settembre 1990, le azioni \_\_\_\_\_ -prima ancora del loro crollo a 108 p. il 20 settembre alla borsa di \_\_\_\_\_ e della successiva sospensione delle contrattazioni sul titolo (cfr. Basler Zeitung del 4.10.1990, doc. 19)- erano passate da una quotazione

superiore ai 450 p. in agosto (cfr. Neue Zürcher Zeitung 21.9.1990, doc. 19) a 243 p. il 19 settembre (Basler Zeitung 4.10.1990, doc. 19), con in particolare un repentino calo da 417 p. (Wall Street Journal 14.8.1990, doc. 18) a 307 p. (Financial Times 21.8.1990, doc. 18) nella settimana dal 14 al 21 agosto. La stampa specializzata non aveva del resto mancato di far rilevare che in quel periodo la società \_\_\_\_\_ era oggetto di un'inchiesta da parte delle autorità finanziarie inglesi per sospette irregolarità (Financial Times 19.8.1990 e 21.8.1990, doc. 18). L'obbligazione \_\_\_\_\_ aveva pure subito in quel periodo un'analoga evoluzione, passando dal 93.5% all'82% in un solo mese (doc. 13 p. 1), ciò che non poteva unicamente lasciarsi ricondurre al lieve aumento dei tassi d'interesse sul franco svizzero, intervenuto nel frattempo (doc. 14). In definitiva, a giudizio della scrivente Camera, il calo delle obbligazioni dell'11.5% in un mese (considerato invero dal perito un "forte squillo d'allarme", cfr. complemento peritale p. 2), il calo delle azioni del 30% in una sola settimana e complessivamente del 46% in un mese, il tutto accompagnato da informazioni non proprio rassicuranti da parte della stampa specializzata, avrebbero senz'altro dovuto indurre una banca attenta e, a maggior ragione, la più importante banca svizzera a vendere il titolo prima del crollo il 20 settembre delle azioni sulla piazza di \_\_\_\_\_ della conseguente sospensione delle contrattazioni in Inghilterra e in Svizzera, e del successivo crollo delle obbligazioni, a metà ottobre, alla riapertura delle contrattazioni a Zurigo.

5. La banca non può sottrarsi alle sue responsabilità asserendo che la performance a medio termine del portafoglio era rimasta buona e che in ogni caso la sua responsabilità era limitata da una clausola contrattuale. È in effetti evidente che la ricerca della performance (nel senso del "rendimento medio") non deve andare a scapito del capitale messo a disposizione dal cliente, come è invece avvenuto nel caso concreto; in ogni caso il perito (perizia p. 14) non è stato in grado di accertare i dati sulla "performance globale" (cioè comprensiva degli utili e delle perdite di capitale), per cui in pratica nemmeno è possibile stabilire se la stessa sia effettivamente stata buona. Quanto alla limitazione pattizia della responsabilità della banca alla sola colpa grave e al dolo, il Pretore ha giustamente rilevato che nel caso concreto la stessa non esplicava alcun effetto, atteso che alla convenuta andava senz'altro rimproverata una colpa grave ( IICCA 22 agosto 1996 in re G. SA/B.).

6. Appurato così che i titoli avrebbero dovuto essere venduti al più tardi il 18-19 settembre 1990 con una quotazione dell'84% (cfr. doc. 13 p. 2, con un ricavo di fr. 79'800.-) e che gli stessi sono invece stati venduti nel marzo 1991 al 23.5% (con un beneficio di fr. 22'325.-, cfr. doc. 11 e perizia p. 8), il danno da risarcire agli attori può pertanto essere quantificato in fr. 57'475.-.

7. L'appello è pertanto parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 29 aprile 1998 \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 25 marzo 1998 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta. § Di conseguenza la convenuta \_\_\_\_\_, è tenuta a versare in solido ad \_\_\_\_\_, la somma di fr. 57'475.- oltre interessi al 5% dal 18 gennaio 1994.
2. Le spese di fr. 11'749.80 e la tassa di giustizia di fr. 3'000.-, da anticipare dagli attori in solido, rimangono a loro carico per 1/5 e sono poste a carico \_\_\_\_\_ per 4/5. La convenuta rifonderà inoltre agli attori, in solido, l'importo complessivo di fr. 3'850.- a titolo di ripetibili ridotte.
- II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'550.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 1'600.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico per 14/15 e per 1/15 sono poste a carico degli appellati, a cui l'appellante rifonderà inoltre fr. 1'500.- per ripetibili parziali di appello.
- III. Intimazione a: -

\_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la  
seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.